

# PIANO FAMIGLIE

## Sospensione delle rate dei mutui

*Associazione bancaria italiana*

### Scheda tecnica

#### **In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui?**

Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal **1 febbraio 2010** le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a **12 mesi**, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.

#### **Chi può chiederla?**

Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

#### **Quali sono i finanziamenti interessati?**

I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a **40 mila euro annui** (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a **150 mila euro**. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

#### **Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti?**

Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.

#### **Dove e quando è possibile presentare la domanda?**

Presso la propria banca, se ha aderito all'iniziativa, a partire dal **1 febbraio 2010** e fino al **31 gennaio 2011**.

### **Cosa chiede la banca al cliente?**

Il **modulo di richiesta** accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

### **Quali sono gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione?**

La perdita dell'occupazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo).

### **Quando devono verificarsi gli eventi sfavorevoli?**

Tra il **1 gennaio 2009** ed il **31 dicembre 2010**.

### **Entro quanto tempo la banca attiva la sospensione?**

La banca attiva la sospensione entro **45 giorni** lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; comunica l'eventuale diniego alla domanda del cliente entro **15 giorni** lavorativi dalla presentazione della stessa.

### **Durante la sospensione maturano gli interessi?**

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

### **Come posso sapere se la mia banca ha aderito?**

L'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate, eventualmente migliorative, è pubblicato sul sito dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)).

### **Dove posso trovare il modulo di domanda per la sospensione?**

Il modulo per la domanda di sospensione sarà pubblicato sul sito dell'ABI, su quello delle banche aderenti e sarà disponibile presso gli sportelli degli stessi intermediari, a partire dal **1 febbraio 2010**.